



CORTE DI APPELLO DI SALERNO

PRESIDENZA

Cittadella Giudiziaria, Palazzina "Trotula de Ruggiero", Viale Unità d'Italia - 5° piano - 84100

SALERNO Tel. 089 5645578

e-mail:ca.salerno@giustizia.it

prot. 9664/U

Salerno, 13 NOV. 2023

OGGETTO: : Istituzione elenco delegati alle operazioni di vendita ai sensi della L. 149/22 e s.m.
Quesito in merito al pagamento dell'imposta di bollo e della tassa di concessione governativa ex
DPR 642/72

. Ai Sig.ri PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI
SALERNO
NOCERA INFERIORE
VALLO DELLA LUCANIA

E p.c

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio I
Roma

Facendo seguito a pregresse interlocuzioni con riferimento al quesito in oggetto
proposto dal Tribunale di Salerno, si trasmette, per opportuna conoscenza e per le determinazioni di
competenza, la risposta al quesito dell'Agenzia delle Entrate Direzione centrale persone fisiche,
lavoratori autonomi ed enti non commerciali settore consulenza ufficio consulenza imposte dirette.

Cordiali saluti.

La Presidente f.f. della Corte

Ornella Crespi





Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza imposte indirette

CORTE DI APPELLO DI
SALERNO
CSO GARIBALDI
84121 SALERNO

PEC: prot.ca.salerno@giustiziacert.it

Direzione Regionale della Campania
Via Diaz 11
80124 NAPOLI

OGGETTO: *Interpello n. 956- 1240/2023*
Articolo 11, comma, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Codice Fiscale 80023290655
Istanza presentata il 23/05/2023
Documentazione integrativa pervenuta il 13/09/2023
Scadenza dei termini per la risposta 12/11/2023

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La Corte di Appello istante (di seguito "*Corte d'Appello*" o "*Istante*") rappresenta che l'articolo 4, comma 11, lettera c) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. *Riforma Cartabia*) ha riformulato l'articolo 179 *ter* delle disposizioni attuative al codice di procedura civile, il quale «*stabilisce nuove modalità di istituzione e tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle*

operazioni di vendita».

In particolare, la *Corte d'Appello* evidenzia che il novellato articolo 179 *ter*, al comma 2, statuisce che detto elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo *delegato* e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Per l'iscrizione nell'elenco va fatta domanda al Presidente del Tribunale; sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il suddetto comitato.

Al riguardo, la *Corte d'Appello*, anche ai fini di uniformità a livello nazionale, chiede chiarimenti in merito all'eventuale pagamento dell'imposta di bollo e/o della tassa di concessione governativa, facendo presente che la suddetta normativa non fornisce indicazioni specifiche.

In particolare, chiede se la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei delegati alle vendite ai sensi del citato articolo 179 *ter*, come novellato, sia assoggettata all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nella misura di euro 16, ovvero se possa trovare applicazione l'esenzione di cui all'articolo 5 della Tabella allegata al medesimo d.P.R. n. 642.

Chiede, inoltre, se debba essere richiesta al professionista idoneo all'esito della domanda il versamento della tassa di concessione governativa di euro 168, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Dalla documentazione integrativa fornita dalla *Corte d'Appello* istante risulta che, in seguito alla presentazione dell'istanza da parte del professionista, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei delegati alle operazioni di vendita, viene seguita la seguente procedura:

- 1) Protocollazione della domanda sull'applicativo script@;
- 2) Creazione fascicolo personale, cartaceo ed elettronico;

- 3) Verifiche di back-office: interrogazione SIATEL per controllo sui dati anagrafici, interrogazione SIC per casellario giudiziario, carico pendente, verifica presso Questure e arma dei Carabinieri in merito alla condotta, verifica iscrizione presso gli Ordini professionali;
- 4) Preparazione verbale dei Comitati, distinti per Ordini professionali;
- 5) Convocazione e riunione comitati;
- 6) Inoltro verbale pec ai professionisti con le determinazioni in merito all'iscrizione (accoglimento, rigetto o sospensione della domanda), nel rispetto della normativa sulla privacy;
- 7) Decreto Presidenziale di approvazione e pubblicazione degli Elenchi con l'inserimento dei professionisti aventi diritto;
- 8) Trasmissione degli elenchi al personale amministrativo, al personale di magistratura togato e onorario, agli altri uffici del distretto e agli Ordini professionali interessati;
- 9) Pubblicazione elenchi sul sito web.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nell'ambito della riforma del processo civile, approvata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante «*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*», c.d. *Riforma Cartabia*) sono state apportate modifiche anche «*alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*».

In particolare, l'articolo 4 del predetto d.lgs., al comma 11, lettera c) ha previsto la sostituzione dell'articolo 179 *ter* delle predette disposizioni, rubricato "*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*" di cui agli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del c.p.c.

L'articolo 534-*bis* del c.p.c. dispone che il giudice può delegare «*a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione*».

L'articolo 591-*bis* del c.p.c. stabilisce che «*Il giudice dell'esecuzione [...] con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569 [...]*».

Il novellato articolo 179 *ter* prevede che:

- «*Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice (cfr. comma 1);*

- «*L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal*

cancelliere del tribunale» (cfr. comma 2);

- «Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali» (cfr. comma 3).

- «Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale» corredata di determinati documenti debitamente elencati, tra i quali i «titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma» (cfr. comma 4).

Il successivo quinto comma dell'articolo 179 *ter* in esame prevede che i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco, sono, anche alternativamente, i seguenti:

«a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del

corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private».

Il comma 6 della medesima disposizione elenca i requisiti previsti per la conferma dell'iscrizione nell'elenco.

Inoltre, «Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato di cui al secondo comma. Ogni tre anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio» (cfr. comma 8).

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che *«Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».*

Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 3 si applica l'imposta di bollo fin dall'origine alle istanze dirette *«agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo»*, nella misura di euro 16 per ogni foglio.

Con la risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008 è stato chiarito che per *«istanze, petizioni, ricorsi diretti agli uffici e organi dell'Amministrazione sono da intendere tutti quegli atti che, sotto qualsiasi forma, sono indirizzati alle Amministrazioni indicate dallo stesso articolo 3, per chiedere l'emanazione di una deliberazione in relazione a un determinato oggetto, ovvero l'adozione di un provvedimento, oppure il rilascio di certificati, estratti, copie e simili».*

Pertanto, la citata disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui venga presentata una istanza ad uffici e ad organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato per ottenere dagli stessi l'adozione di un

provvedimento.

Stante il quadro normativo di riferimento sopra richiamato nonché i chiarimenti forniti dall'*Istante* in sede di integrazione documentale, secondo cui alla presentazione delle istanze segue un provvedimento, le istanze in argomento - in quanto inviate a un organo collegiale dello Stato e tendenti a ottenere il provvedimento di iscrizione nel relativo elenco - **sono da ricomprendere nell'ambito del citato articolo 3 della tariffa e scontano l'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.**

Non si ritiene applicabile l'esenzione dall'imposta di cui all'articolo 5 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, in quanto la fattispecie in esame non è riconducibile agli atti, ai documenti o agli elenchi di cui alla medesima disposizione. In particolare, non si ritiene che l'elenco oggetto del quesito sia riconducibile tra gli «*Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie*».

Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, l'articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 individua l'oggetto della tassa in tutti «*I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa [...]*».

Il tributo colpisce determinati atti amministrativi (es. concessioni, autorizzazioni, etc..) che consentono agli interessati l'esercizio di diritti e facoltà.

Ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto, concernente la riscossione, la tassa è dovuta in occasione della emanazione dell'atto (tassa di rilascio), del rinnovo, per le formalità del visto o della vidimazione.

Nel Titolo VII della tariffa rubricato «*Professioni, arti e mestieri*», l'articolo 22, recante «*Indicazione degli atti soggetti a tassa*», dispone che la stessa è dovuta relativamente alle «*Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992*».

Il punto 8 dell'articolo 22 citato prevede «*Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86) [...]».*

Il base al richiamato articolo 86 della previgente tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, è dovuto il pagamento della tassa in questione per le «*Autorizzazioni, licenze e iscrizioni, non considerate in altri articoli della [...] tariffa, richieste dalla legge per l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri».*

Il quadro normativo delineato evidenzia che il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative dovuta ai sensi del citato articolo 22, punto 8, scaturisce ogni volta che un soggetto chiede un'iscrizione in un albo, elenco o registro previsto dalla legge e abilitante all'esercizio di una professione arte o mestiere.

In altri termini, la tassa in questione deve essere versata nei casi di iscrizione in albi di categoria, quando la stessa iscrizione sia requisito necessario per l'esercizio dell'attività, arte o professione (cfr. risoluzione n. 322020 del 18 luglio 1983 e risoluzione n. 353/E del 5 dicembre 2007).

Con riferimento al caso di specie, alla luce del quadro normativo di riferimento e dei chiarimenti forniti dall'*Istante*, si osserva che l'iscrizione nell'elenco oggetto del quesito, richiesta dalla legge, risulta abilitante ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale dei delegati alle operazioni di vendita di cui all'articolo 179 *ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che non può essere esercitata altrimenti.

Pertanto, si ritiene che alla fattispecie in esame trovi applicazione la tassa sulle concessioni governative ai sensi del punto 8 del citato articolo 22 della tariffa annessa al d.P.R. n. 641 del 1972, nella misura di euro 168.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Campania viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agencia del 4 gennaio 2016, come modificato dal Provvedimento del 1° marzo 2018.

LA DIRETTRICE CENTRALE
Patrizia Claps
Firmato digitalmente

ISTRUZIONI PER LA LETTURA DI UN FILE FIRMATO DIGITALMENTE

Si segnala che, per visualizzare un documento con estensione *.p7m*, nonché verificarne la firma digitale, si possono utilizzare quei programmi predisposti dai certificatori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, reperibili al seguente link:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

Nella pagina sopra indicata vengono forniti due possibili soluzioni alternative:

- a) Effettuare la verifica del file firmato digitalmente tramite un software da installare sulla postazione di lavoro; a questo fine viene proposto un elenco di siti web dai quali è possibile effettuare il *download* di software di questo tipo.
- b) Effettuare la verifica utilizzando un servizio *on-line* al quale inviare il file da verificare, scegliendolo tra quelli elencati nella pagina.